

Al Sig. Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

SOVRACANONI IMPIANTI IDROELETTRICI

I comuni ricompresi nei bacini imbriferi montani, ovvero i loro consorzi ove costituiti, beneficiano dei sovracanonici di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 925/1980, dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kw 220, le cui opere di presa o prima presa ricadono nel territorio dello stesso bacino.

La misura dei canoni è soggetta ad aggiornamento biennale effettuato con apposito decreto ministeriale.

Con D.M. 11 dicembre 2001 (in G.U. 21 dicembre 2001, n. 296), è stato così provveduto alla determinazione dei sovracanonici di cui all'art. 1, per il biennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2003, variandone la misura sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita. Tuttavia la misura così aggiornata non sarà applicata poiché l'art. 27, c. 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 2002), ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2002 le basi di calcolo dei predetti sovracanonici - ovvero la loro misura unitaria, da moltiplicarsi poi per i kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta - sono fissate in 13 euro e 3,50 euro. Tali nuove basi determinano, quindi, un aumento di quasi il 50% rispetto alle precedenti misure dei predetti sovracanonici, ben oltre, pertanto, l'andamento dell'inflazione.

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

In relazione all'affidamento del servizio di tesoreria comunale si sono registrati, nel corso degli ultimi anni, pronunciamenti giurisprudenziali a volte contrastanti, con particolare riferimento all'ammissibilità della previsione - nei bandi di gara - dell'erogazione, in favore dell'ente, di contributi o corrispettivi finanziari a fondo perduto, altrimenti denominati come sponsorizzazioni.

Il Consiglio di Stato, sez. V, 15 maggio - 9 novembre 2001, n. 5773, nel giudicare il ricorso contro la pronuncia del T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, 9 ottobre 1999, n. 837, ha effettuato alcune importanti precisazioni in merito alla stessa natura del contratto di tesoreria - escludendone la natura concessoria - che deve essere ricompreso fra i servizi di cui alla Direttiva n. 92/50 CEE sugli appalti di servizi, e recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 157/1995, poiché consistono in prestazioni effettuate a vantaggio dell'ente pubblico aggiudicatore. Peraltro, è prassi diffusa che nella lettera d'invito/bando di gara sia prevista la gratuità del servizio stesso nonché l'eventuale previsione di sponsorizzazioni da elargire all'ente per finalità di generale interesse.

Il Consiglio ha così ritenuto che - ferma restando la necessità della gara - l'affidamento del servizio di cui trattasi dia vita ad un contratto atipico nel quale, nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti, l'ente locale determina particolari condizioni a proprio vantaggio (gratuità del servizio, gioco dei tassi, sponsorizzazioni o contributi in suo favore) che gli aspiranti gestori sono liberi di accettare o meno in base alle loro valutazioni.

In questo contesto, dunque, il pagamento di un corrispettivo in denaro da parte dell'affidatario del servizio - ove previsto espressamente dalla lettera d'invito - viene a connotare in modo peculiare, ma trasparente, la struttura del contratto, senza alterare la *par condicio* dei partecipanti alla gara.

È comunque da notare che la stessa Sezione, vista la delicatezza della questione e dei contrasti giurisdizionali evidenziati nel passato, ha rimesso alla definizione della controversia all'Adunanza plenaria dello stesso Consiglio di Stato.

Prima dell'attesa pronuncia dell'Adunanza plenaria - non ancora resa nota - il rapporto fra pattuizioni concernenti le predette sponsorizzazioni ed il contratto di tesoreria è stato oggetto di un'ulteriore recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 4 dicembre 2001, n. 6073 (depositata il 29 gennaio 2002), che - seppur confermandone, in buona sostanza, le conclusioni "operative" - ha diversamente ritenuto non applicabili al servizio di tesoreria le norme di cui al D.Lgs. n. 157/1995, in quanto riferibili ai soli contratti a titolo oneroso. In base a tale pronunciamento l'ente, pur non dovendo applicare in via diretta detto provvedimento, deve dallo stesso trarre i principi generali in base ai quali elaborare la *lex specialis* della gara.

Ciò posto, la ricordata sesta Sezione ha ritenuto ammissibile la ricomprensione di clausole di sponsorizzazione nel più complessivo contratto di tesoreria, dato che:

- i comuni possono stipulare legittimamente contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati ai sensi degli artt. 119 del D.Lgs. n. 267, e 43 della legge n. 449/1997;
- con la previsione della sponsorizzazione l'ente locale viene a disporre anch'esso di un beneficio economico correlato allo svolgimento di attività esercitate dal gestore, seppur nel prevalente interesse proprio;
- il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione di iniziative di generale interesse è previsto espressamente nella lettera d'invito, senza ledere la *par condicio* dei partecipanti alla gara.

In conclusione, quindi, la qualità dei servizi offerti può non essere valutata unicamente alla luce delle condizioni di conto corrente offerte, ma anche degli ulteriori elementi predeterminati dall'amministrazione e rispondenti al perseguimento dei pubblici interessi.

L'approfondimento su ... L'ORGANIZZAZIONE E L'ARCHIVIAZIONE OTTICA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, hanno la facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui ne è imposta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

Con deliberazione 13 dicembre 2001, n. 42/2001 (in G.U. 21 dicembre 2001, n. 296), l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) ha definito le modalità attraverso le quali si intendono soddisfatti a tutti gli effetti gli obblighi di conservazione digitale dei documenti previsti dalla vigente legislazione per la P.A.. Tali modalità assumono significativa rilevanza anche nel contesto dell'organizzazione degli uffici tributi comunali, ed in particolare per ciò che concerne l'archiviazione degli atti concernenti il procedimento tributario.

È così previsto che il processo di conservazione:

- di documenti digitali, anche informatici, avvenga previa memorizzazione su supporti ottici, terminando con l'apposizione, sull'insieme dei documenti, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo;
- digitale di documenti analogici (come i documenti cartacei) avvenga mediante memorizzazione della relativa immagine direttamente sui supporti ottici e terminando con l'apposizione, sull'insieme dei documenti, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione ai fini dell'attestazione della correttezza dell'intero processo.

Per i documenti analogici originali ed unici, il processo di conservazione si intende concluso con l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte del dirigente/responsabile dell'ufficio tributi (o del servizio finanziario e contabile), o di altro soggetto dallo stesso delegato.

La distruzione dei documenti analogici, ivi compresi quelli cartacei, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione digitale.

È infine previsto che le previgenti regole tecniche continuino ad applicarsi ai sistemi di conservazione digitale già esistenti; i documenti così conservati possono comunque essere riversati in un sistema di conservazione digitale tenuto in conformità alle nuove regole tecniche dettate dall'AIPA con la delibera in esame.

Cordiali saluti.

Gennaio 2002